

Prot. n. 36/C/2016

Pregg.mi Sigg.
Titolari e/o legali rappresentanti
delle imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 29 gennaio 2016

Oggetto: **Sgravio contributivo per incentivare la contrattazione di secondo livello, riferito all'anno 2014**

Con messaggio n. 162 del 15 gennaio 2016 riprodotto in allegato, la Direzione Generale dell'INPS ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro ammessi allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell'anno 2014, devono osservare per la concreta fruizione del beneficio. **Si precisa che per il settore edile si tratta dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) erogato nel 2014.**

In particolare, l'Istituto fornisce le istruzioni di seguito sintetizzate.

- I datori di lavoro ammessi al beneficio devono effettuare le operazioni di conguaglio dello sgravio entro il 16 aprile 2016, avvalendosi dei nuovi "codici causale", differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale), indicati - unitamente alle modalità di esposizione degli stessi nel flusso Uniemens - al punto 8. del messaggio di cui trattasi. In proposito, l'INPS ricorda che, all'atto del conguaglio, il datore di lavoro è tenuto a restituire al lavoratore la quota del beneficio di sua competenza.
- Gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima della agevolazione conguagliabile. Qualora le aziende, per motivazioni connesse all'impianto stesso della contrattazione di secondo livello, ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio deve limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
- Per il calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione l'aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
- La fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all'art. 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
- Ove siano stati corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio deve essere fruito in proporzione.
- Nelle ipotesi di operazioni societarie (ad esempio, fusione), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile, intervenute nelle more della ammissione allo sgravio della azienda incorporata, le operazioni di conguaglio dello sgravio devono essere eseguite dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro (che, ovviamente, non accede all'incentivo).

Parimenti, le aziende che – successivamente alla richiesta di sgravio ed in conseguenza del principio della unicità della posizione contributiva – siano divenute titolari di una sola matricola aziendale, effettuano il recupero del beneficio spettante sulla posizione oggi in essere.

A questo fine, nelle situazioni sopra descritte, le aziende interessate devono richiedere alla Sede INPS territorialmente competente l'attribuzione del codice di autorizzazione previsto ("9D"), corredando la richiesta degli elementi utili all'ammissione al beneficio.

•Le aziende autorizzate allo sgravio contributivo per l'anno 2014, che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione del beneficio sono tenute ad avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

La Direzione dei nostri Uffici è, come sempre, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

